



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Andrea ENRIA

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Francesca Donato
On. Antonio Maria Rinaldi
On. Marco Zanni
Membri del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 19 agosto 2019

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-041

Onorevoli membri del Parlamento europeo,

ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 30 luglio 2019 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Come stabilito nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea (BCE), qualsiasi obbligo di comunicazione nei confronti del Parlamento europeo è vincolato al rispetto del pertinente obbligo di segreto professionale, secondo quanto definito nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali¹. Non mi è pertanto possibile esprimere commenti riguardo a singoli enti creditizi e alle loro decisioni imprenditoriali.

Tuttavia, entro i limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di riservatezza, desidero esporre alcune considerazioni che potrebbero aiutare a comprendere meglio il ruolo della BCE per quanto concerne la vigilanza. Necessariamente, queste saranno confinate alla sfera della vigilanza prudenziale sulle banche.

Come principio generale, spetta alle banche determinare i propri obiettivi di capitale interni, nel rispetto di una serie di soglie minime regolamentari e di vigilanza. Una banca che rafforzi il proprio modello imprenditoriale e il relativo profilo di rischio può decidere di ridurre il coefficiente di capitale perseguito internamente se è in grado di dimostrare che soddisfa in maniera coerente i requisiti regolamentari di primo e secondo pilastro nel contesto di un processo complessivo corretto di pianificazione del capitale. Gli stessi requisiti di secondo pilastro possono evolvere in relazione ai miglioramenti apportati al modello imprenditoriale, ai dispositivi di governance, al profilo di rischio, alla gestione del rischio e ai controlli. Questi affinamenti si possono anche riflettere in un graduale miglioramento dei risultati nelle prove di stress, nonché in riduzioni dei punteggi degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), ove applicabile.

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013

La Vigilanza bancaria della BCE valuta nel continuo la situazione delle banche vigilate per verificare se siano in grado di soddisfare tutti i requisiti prudenziali nel prossimo futuro. Un più intenso scrutinio si applica nei periodi in cui il modello imprenditoriale di una banca è sottoposto a modifiche che incidono sul profilo di rischio e quindi sulla pianificazione del capitale e della liquidità.

Di conseguenza, la Vigilanza bancaria della BCE intrattiene discussioni approfondite con queste banche per quanto riguarda la loro pianificazione strategica e finanziaria, per accertarsi che mantengano livelli di capitale e liquidità adeguati, commisurati al profilo di rischio, e le riserve necessarie (buffer) per gestire i rischi inerenti ai loro piani strategici. Più specificamente, nel quadro della sua valutazione, la Vigilanza bancaria della BCE analizza le determinanti e le componenti del piano finanziario e strategico di una banca nonché la sua esecuzione. Qualsiasi informazione aggiuntiva raccolta nel contesto dell'attività di vigilanza viene presa tempestivamente in considerazione nelle valutazioni di vigilanza e confluisce nel processo decisionale.

Come illustrato in maggiore dettaglio nel Manuale di vigilanza², lo strumento fondamentale di vigilanza a supporto delle attività di valutazione continua consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Il suo obiettivo è cogliere nella maniera più fedele possibile il quadro generale del profilo di rischio di un ente, tenendo conto dei rischi e dei loro fattori attenuanti. La Vigilanza bancaria della BCE applica a tutti gli enti significativi la metodologia SREP comune dell'MVU, che facilita il confronto fra gruppi omogenei e le analisi trasversali su larga scala. In questo modo la metodologia assicura parità di condizioni tra tutti gli enti vigilati, tenendo conto al tempo stesso delle loro caratteristiche specifiche.

Per quanto riguarda il quesito concernente le implicazioni per la stabilità finanziaria, tengo a sottolineare che la Vigilanza bancaria della BCE assolve tutti i suoi compiti di vigilanza allo scopo di promuovere la sicurezza e la solidità del settore bancario e la stabilità del sistema finanziario in senso più ampio. In risposta al quesito sulla concorrenza, va tenuto presente che la Vigilanza bancaria della BCE ha il compito di mantenere condizioni di parità, non di garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza (di competenza dell'UE e delle autorità nazionali garanti della concorrenza). Assicurando prassi di vigilanza uniformi e coerenti all'interno dell'area dell'euro, come menzionato in precedenza, la Vigilanza bancaria della BCE può di fatto contribuire alla competitività nell'ambito del settore bancario.

Infine, non mi è possibile esprimere commenti in merito all'esposizione di banche specifiche in titoli illiquidi. A questo proposito invito a fare riferimento all'approccio generale della Vigilanza bancaria della BCE in relazione ai titoli meno liquidi e illiquidi. Il nostro obiettivo di vigilanza è assicurare che le posizioni di bilancio siano valutate, gestite e controllate in maniera adeguata. Sin dagli esordi, la Vigilanza bancaria della BCE è impegnata a promuovere la consapevolezza riguardo ai rischi di valutazione e all'applicazione di prassi prudenti nella valutazione e nella gestione dei rischi. A iniziare dall'esame della qualità degli attivi nel 2014, la Vigilanza bancaria della BCE ha profuso notevoli sforzi nella verifica della robustezza delle prassi di valutazione delle banche, impiegando l'intera gamma degli strumenti di vigilanza a sua disposizione. Ad esempio, in linea con la nostra priorità di vigilanza per il 2019 incentrata sul rischio di negoziazione e sulle valutazioni delle attività³, effettuiamo ispezioni in loco presso le banche con rilevanti operazioni di negoziazione ed esposizioni in strumenti valutati al valore equo, per verificare se hanno attuato in modo

² <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.it.pdf>

³ https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2019.it.html

adeguato il sistema di valutazione e i controlli sui modelli di determinazione del prezzo utilizzati per produrre i fair value. La Presidente del Consiglio di vigilanza che mi ha preceduto ha esposto questo approccio in maggiore dettaglio nella sua risposta a un'interrogazione dell'Onorevole Zanni⁴.

Colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

[firma]

Andrea Enria

⁴ https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter180508_zanni.it.pdf